COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA
www.comune.nove.vi.it

Piazza G. De Fabris 4
C.F./P. Iva 00295870240

REGOLAMENTO

RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (*OPEN DATA*)

(Approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 12/02/2015)

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

www.comune.nove.vi.it

Piazza G. De Fabris 4
C.F./P. Iva 00295870240

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso del Comune di Nove e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.

In conformità al principio introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82), con il presente Regolamento si disciplina la pubblicazione "in formati aperti" dei dati di cui il Comune è titolare, per renderli fruibili e riutilizzati al fine di creare strumenti e servizi innovativi e creare una P.A. aperta.

Sono definibili come "open data" i dati pubblici che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.

I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Nove, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

Il Regolamento ha come scopo:

a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
b) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque (art. 1, c. 1, lett. n), CAD e art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 36/2006);
c) *dataset*: una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente;
d) *documento*: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici (art. 2, c. 1, lett. c), D. Lgs. 36/2006);
e) *dato del Comune di Nove:* il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
f) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
g) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
h) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
i) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
   - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
   - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
   - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
j) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
k) *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
l) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
m) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali (art. 2, c. 1, lett. e), D. Lgs. 36/2006);

n) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
o) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
p) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
q) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
r) *interoperablità:* in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

Art. 3 – Caratteristiche degli open data
Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.
Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono:
– Diffusione senza restrizioni e in formati elettronici standard e aperti;
– Utilizzo di strumenti legali standard - attraverso l'adozione di licenze improntate al sistema Italian Open Data License (IODL);
– Gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati, riutilizzabilità immediata di tutti i dati aggregati ed anonimi.

Art. 4 – Dati oggetto del regolamento
Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Nove, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 5. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune di Nove i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune di Nove i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 5 – Esclusioni
La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Nove è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata degli uffici comunali competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

Art. 6 – Pubblicazione dei dati
Il Comune di Nove si dota, nei termini che saranno approvati con apposito provvedimento di Giunta comunale, di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche

dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione. Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili in apposite sezioni:
a) il catalogo delle banche dati in possesso dal Comune di Nove;
b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
c) i dataset di tipo aperto.
Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
Il Comune di Nove rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 7 – Riutilizzo dei dati
Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
I dati e documenti che il Comune di Nove pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
Le licenze adottate sono del tipo "Italian Open Data License" (IODL) e Creative Commons 3.0. Questo rappresenta un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le informazioni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri.
Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.

Art. 8 – Responsabilità
I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Responsabili di P.O. e il Responsabile della Trasparenza.

Art. 9 – Attuazione e controlli
Il Responsabile della Trasparenza assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 10 – Decorrenza e pubblicità
Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Nove, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati.